CNDCEC - CNDCEC
Prot. 6504 del 17/05/2021 - Uscita
Impronta informatica: b4906341253ff303cd2b83d97b8998091bdb0169bf3103ad34db326c88194525
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/sc

Roma, 14 maggio 2021

Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Forlì
C.so G. Mazzini, 165
47121 Forlì FC

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 8/2021 Liquidazione parcelle.

Con il quesito formulato lo scorso 11 gennaio l'Ordine chiede di sapere:

1. se, attualmente un iscritto possa richiedere un opinamento relativo a note di parcelle relative a prestazioni professionali svolte negli anni dal 1997 al 2010 o se la richiesta da presentare al Consiglio dell'Ordine sia quella del rilascio del parere di congruità;
2. laddove si tratti di opinamento di parcella, se l'Ordine sia tenuto a comunicare al cliente dell'iscritto l'avvio del procedimento amministrativo scaturito dalla richiesta della liquidazione dei compensi da parte del professionista, con comunicazione della facoltà di presentare proprie osservazioni/memorie delle quali il Consiglio potrà tenere conto all'interno del provvedimento finale;
3. se, ai fini del pagamento dei diritti di segreteria, debbano essere applicati gli importi a suo tempo previsti per l'opinamento, ovvero debbano essere applicate le tariffe oggi esistenti per il rilascio del parere di congruità.

Sulle questioni sollevate si formulano le seguenti considerazioni.

In merito al primo quesito (opinamento parcella o parere di congruità in riferimento a prestazioni professionali svolte tra il 1997 e il 2010) si osserva preliminarmente che, a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali (art. 9, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 – cd. "Decreto Liberalizzazioni") è venuta meno la funzione della liquidazione del Consiglio dell'Ordine, che rappresentava lo strumento mediante il quale era espressa una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale (cd. opinamento delle parcelle); il nuovo parere del Consiglio dell'Ordine (cd. parere di congruità) non costituisce più un parere di conformità (sulla corretta applicazione della tariffa professionale), ma deve fornire al giudice gli elementi necessari per esercitare in concreto il potere di determinazione del compenso spettante al professionista e rappresentare un supporto per la comprensione della complessità della prestazione.

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 6504 del 17/05/2021 - Uscita
Impronta informatica: b4906341253ff303cd2b83d97b8998091bdb0169bf3103ad34db326c88194525
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Ciò detto, si evidenzia che, come chiarito dalla giurisprudenza[1], i Consigli degli Ordini possono procedere a liquidare le parcelle facendo riferimento alle abrogate tariffe professionali in riferimento agli incarichi conclusi dagli iscritti prima dell'entrata in vigore del citato decreto (24 gennaio 2012). Pertanto, nel caso segnalato, trattandosi di compensi per prestazioni concluse nel 2010, l'Ordine potrà procedere all'opinamento delle relative parcelle, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti all'epoca delle prestazioni professionali svolte dall'iscritto[2].

Con riferimento al secondo quesito (obbligo di comunicazione di avvio procedimento) si evidenzia che l'opinamento, al pari del parere di congruità, rappresenta un vero e proprio provvedimento amministrativo adottato in esito al relativo procedimento[3]; devono, pertanto, ritenersi applicabili le disposizioni di cui alla L. n. 241/1990 ivi compresa quelle relative all'obbligo di comunicazione al cliente dell'iscritto:

- dell'avvio dell'inizio del procedimento
- della facoltà di presentare proprie osservazioni/memorie delle quali il Consiglio potrà tenere conto all'interno del provvedimento.

In relazione all'ultimo quesito (pagamento dei diritti di segreteria) si precisa che tale tassa è fissata autonomamente da ciascun Consiglio dell'Ordine in osservanza di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, del Decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 23 novembre 1944[4] nonché dall'articolo 12, *lett. p)*, D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 (Ordinamento Professionale)[5]. In particolare, ciascun Consiglio dell'Ordine può stabilire, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari. Nel caso segnalato, pertanto, è rimessa alla sua autonomia la determinazione dell'importo di suddetta tassa.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani

---

[1] Vd. In tal senso Cass. Civ., sent. n. 17406 del 12 ottobre 2012 che ha chiarito che le tariffe abrogate possono trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Deve invece applicarsi il D.M. n. 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali, iniziate prima, ma ancora in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (23 agosto 2012).

[2] Vd. D.P.R. 6 marzo 1997, n. 100 (tariffa Ragionieri) e D.P.R. n. 645 del 10 ottobre 1994 (tariffa Dottori commercialisti), in vigore fino alla data del 30 ottobre 2010; successivamente il DM n. 162 del 02 settembre 2010 (tariffa Dottori commercialisti ed Esperti contabili).

[3] Vd. In particolare Cass. Civ. sent. n. 6534/2008 e TAR n. 196 del 10 gennaio 2012.

[4] Vd. art. 7, co. 1, del D.lgs.lgt. n. 382/1944:
"1. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.".

[5] Vd. art. 12, lett. p), D.Lgs. n. 139/2005:
"*1. Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:*
…omissis…
p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;
… omissis…".